



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo | Comune di Bari | Città Metropolitana di Bari | Regione Puglia

Avviso pubblico

PER L’AFFIDAMENTO - MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 125 COMMA XI D. LGS. 163/2006 – DEL SERVIZIO DI PULIZIA TRIMESTRALE DELLE SEDI DI PERTINENZA DELLA FONDAZIONE LIRICO SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI. CIG – XED180FBE3

CAPITOLATO

ART. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

FONDAZIONE PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI

VIA DANTE ALIGHIERI, 25 - 70121 - BARI

Informazioni amministrative: Ufficio Amministrativo, Tel.: +39 0809752850 Fax: +39 0809756784;

e-mail: ufficiogare@fondazionepetruzzelli.it; **p.e.c.:** amministrazione@pec.fondazionepetruzzelli.it.

ART. 2 - OGGETTO DELL’AVVISO

Oggetto dell’Avviso è costituito dal servizio di pulizia consiste principalmente in prestazioni da effettuarsi sia giornalmente che periodicamente, secondo un programma di lavoro che sarà concordato con i responsabili degli uffici interessati della Fondazione.

Il servizio include gli interventi di pulizia presso i locali di seguito indicati, come meglio specificati nella Tabella A allegata al Capitolato:

Teatro Petruzzelli - Corso Cavour – Bari;

Uffici Amministrativi - Via Dante Alighieri 25 – Bari;

Uffici di Sovrintendenza - Via Putignani 12/A – Bari;

A tali immobili si deve aggiungere il Fortino Sant'Antonio, la cui pulizia è presuntivamente limitata al mese decorrente dal 3 febbraio 2016 al 29 febbraio 2016: in relazione a tale immobile, la quantificazione del costo del servizio di pulizia dovrà essere appositamente indicata e, pertanto, tenuta distinta dal costo relativo agli immobili indicati in tabella, così da permettere alla Fondazione, che detiene l'immobile per conto del Comune di Bari, di rendicontare separatamente al detto Ente il costo per la pulizia.

Modalità di esecuzione del servizio: Le pulizie dovranno essere obbligatoriamente eseguite al di fuori del normale orario di servizio degli uffici o delle attività svolte, salvo diverse indicazioni da parte del personale incaricato della Fondazione. Le indicazioni di tali orari saranno comunicate dal Responsabile preposto dipendente dalla Fondazione a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto. Le pulizie, ove dovessero necessariamente svolgersi durante gli orari d’ufficio o delle attività svolte, dovranno essere autorizzate e concordate con la Fondazione, ed eseguite con le precauzioni e le specifiche indicate nel suddetto D.U.V.R.I.

Il servizio di pulizia dovrà essere svolto in base a quanto disposto dalla L. 82/1994 “*Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione*” e s.m.i., e dal successivo regolamento di attuazione di cui al D.M. 7 luglio 1997, n. 274 e s.m.i.

Prestazioni da eseguire:

- spazzatura
- asportazione polveri

- lavaggio
- smacchiatura
- svuotamento cestini
- disinfezione
- sgrassatura
- pulizia manuale
- lucidatura
- spolveratura

dei locali della Fondazione, con relative pertinenze, pavimenti, pavimenti in parquet, superfici vetrate e non, comprese pareti, soffitti, controsoffitti, infissi perimetrali e non (finestre e relativi cassonetti, nonché i davanzali interni ed esterni, porte e vetrate), scale e corrimani, divisori, pareti mobili e/o divisorie, zoccolature, tapparelle, persiane, tende veneziane, caloriferi e corpi scaldanti in genere, corpi illuminanti, servizi igienici, mobili e arredi vari, poltrone, sedie, specchi, quadri e targhe, e quant'altro presente in ciascun ambiente.

- a) Pulizia completa che prevede, di norma per il Teatro Petruzzelli, la pulizia dell'atrio, scale, corridoi, guardaroba, biglietteria, sala bar, platea, palchetti, loggione, palcoscenico, camerini e bagni; la spolveratura delle poltroncine della platea e dei palchetti, dei poggiamano e delle tende dei palchetti nonché di tutti i davanzali ad altezza manuale.
- b) Pulizia parziale: prevede la pulizia dell'atrio, scale, platea, palcoscenico, camerini e bagni.
- c) Pulizia delle finestre raggiungibili senza scale e dei percorsi delle uscita di sicurezza (di norma una volta il mese).
- d) Pulizia delle terrazze (di norma ogni 15 giorni)
- e) Pulizia dei lampadari (di norma due volte all'anno)
- f) Pulizia giornaliera (di norma 6 giorni la settimana) degli Uffici Amministrativi e della Sovrintendenza.

In particolare si precisa che:

- L'impresa dovrà spegnere le luci e chiudere le porte e le finestre al termine del servizio.
- Il lavaggio dei pavimenti di tutti i locali interni dovrà essere effettuato con idonei macchinari.
- Dove è impossibile utilizzare il macchinario, l'acqua del carrello impiegato, integrata con prodotti detergenti e disinfettanti, deve essere cambiata più volte in modo da non lasciare tracce di sporco sul pavimento.
- Il lavaggio e la disinfezione dei servizi igienici e della relativa rubinetteria ed accessori da bagno dovrà essere eseguito con prodotti detergenti non abrasivi e disinfettanti e con l'uso di deodoranti solidi. L'impresa dovrà provvedere anche alla fornitura e ricarica dei materiali di consumo assicurando la presenza di carta igienica, salviettine e sapone.
- La spolveratura dei pavimenti e delle poltrone dovrà essere eseguita con aspirapolvere.

- La spolveratura ad umido e l'asportazione di macchie da tutte le superfici accessibili senza l'uso di scale dovrà essere eseguita mediante l'utilizzo di prodotti antistatici e/o con prodotti adeguati.
- Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate, ove possibile, con le finestre aperte.

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa con propri mezzi tecnici, attrezzi e macchine tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere compatibili con l'uso dei locali e non dovranno essere rumorose, ai sensi del D.Lgs 81/2008.

Tutte le attrezzature utilizzate dall'impresa per il servizio dovranno essere munite di una targhetta o adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell'impresa stessa.

L'impresa sarà responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature, che dovranno essere riposte a cura della ditta stessa negli spazi e nei locali indicati dall'Amministrazione e dalla stessa messi a disposizione.

Sono a carico dell'impresa le spese per i materiali occorrenti per la pulizia (detersivi, disinfettanti, stracci, ponteggi, scale, sacchi per la spazzatura ecc.), per la fornitura dei materiali di consumo per i bagni (carta igienica, salviettine e sapone) e le spese per qualsiasi assicurazione del personale addetto al servizio, nonché quelle relative ad eventuali responsabilità verso terzi.

I prodotti impiegati dovranno essere pienamente conformi a tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed alla tutela ambientale (con specifico riguardo alla biodegradabilità), e dovranno essere usati nei dosaggi prescritti.

Non è ammesso l'uso di acidi o di altri prodotti che possono essere corrosivi di superfici, arredi e apparecchiature o pericolosi e comunque tutti i prodotti dovranno essere conservati in contenitori muniti di etichettatura che contenga informazioni sufficienti ad identificare i componenti e le avvertenze d'uso.

L'Ufficio competente si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sull'uso dei materiali di pulizia e sullo stato d'uso e di mantenimento dei macchinari e dei locali assegnati a mezzo di personale addetto.

Sono a carico della Fondazione la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica occorrenti nell'espletamento del servizio.

Solo a titolo esemplificativo si indicano le seguenti modalità di esecuzione dell'appalto, ferma la possibilità per l'appaltatore di prestare il servizio oggetto di gara con modalità superiori rispetto a quelle qui di seguito indicate:

Pulitura e lavaggio dei pavimenti dei locali sopra indicati come "uffici" ed "altri spazi", compresa la superficie posta al di sotto di armadi rialzati, tavoli, ecc, nel caso la stessa sia accessibile con l'utilizzo dei normali "attrezzi", vuotatura dei cestini e raccolta dei rifiuti:

L'operazione comprende la spazzatura dei pavimenti da farsi o con il metodo "ad umido" (con acqua o prodotto apposito) o con "straccio" elettrostatico per la raccolta della polvere, il successivo lavaggio e la disinfezione finale delle superfici, da eseguire con detergenti neutri e sgrassanti ove necessario. In presenza di pavimentazioni "tessili" si dovrà effettuare la rimozione della polvere e altri residui mediante aspirazione e spazzolatura elettromeccanica. La raccolta dei rifiuti deve essere eseguita come in uso nella Fondazione

(raccolta differenziata) e prevede, oltre allo svuotamento dei cestini e degli altri contenitori idonei posti all'interno degli edifici, anche la raccolta negli appositi bidoni (messi a disposizione della Fondazione), nonché la collocazione degli stessi nelle apposite aree esterne agli edifici, nelle tempistiche in uso per la raccolta da parte dell'azienda incaricata a tale servizio.

Ceratura di pavimentazioni:

L'operazione consiste nella preventiva rimozione del vecchio trattamento, nel successivo lavaggio della superficie, e nell'applicazione di 2 mani di cera, adeguata al tipo di materiale esistente, con lucidatura finale con idonee attrezzature.

Pulitura e disinfezione dei pavimenti, delle pareti piastrellate, dei sanitari e degli accessori d'uso, dei locali indicati come "servizi igienici", vuotatura dei cestini e raccolta dei rifiuti:

L'operazione comprende la rimozione accurata di tutto lo sporco delle varie superfici piastrellate, dei sanitari e degli accessori (portacarta igienica, ecc.) da effettuare con il metodo ritenuto più opportuno e mediante l'impiego di disinfettanti destinati all'eliminazione della carica batterica. I prodotti devono essere distribuiti con panni diversi, utilizzando secchielli diversi, in funzione delle superfici da disinfettare per evitare la trasmissione di germi. In particolare è fatto divieto di utilizzare i panni per la pulizia del wc per la pulizia di altre superfici. Il servizio inoltre comprende l'onere della ricarica, ogni qual volta necessario, delle salviette, della carta igienica e del sapone liquido, forniti dalla Fondazione. La raccolta dei rifiuti deve essere eseguita come in uso nella Fondazione (raccolta differenziata) e prevede, oltre allo svuotamento dei cestini, anche la raccolta negli appositi bidoni (messi a disposizione dalla Fondazione), nonché la collocazione degli stessi nelle apposite aree esterne agli edifici, nelle tempistiche in uso per la raccolta da parte dell'azienda incaricata a tale servizio.

Pulizia delle pareti attrezzate (legno, vetro/etc.) e di suddivisione, compresa la pulizia interna ed esterna delle bacheche:

La prestazione mira alla rimozione della polvere, delle impronte, delle macchie varie e dello sporco dalle superfici verticali in legno e/o vetro, di divisioni di locali interni, serramenti compresi, e deve essere svolta con il metodo ritenuto più opportuno, mediante bagnatura con prodotti idonei e successiva asciugatura. L'operazione deve essere svolta in modo tale da impedire il sollevamento della polvere e nel contempo garantire l'igienizzazione della superficie attraverso l'utilizzo di prodotti detergenti – disinfettanti. Risulta compreso in tale operazione anche l'onere della pulizia delle bacheche esterne agli edifici, ove presenti, da eseguire sia sulla superficie esterna sia su quella interna delle bacheche stesse.

Spolveratura dei mobili (scrivanie, armadi, banconi, ecc.) e delle suppellettili presenti nei locali sopra indicati come "uffici" ed "altri spazi":

La prestazione mira alla rimozione della polvere, delle impronte e delle macchie varie da arredi, piani di lavoro, banconi e suppellettili e deve essere svolta con il metodo della spolveratura ad "umido" (panno umidificato con apposito prodotto) per impedire il sollevamento della polvere e nel contempo garantire l'igienizzazione della superficie attraverso l'utilizzo di prodotti detergenti-disinfettanti adeguata. Il prodotto deve essere dato con panni diversi, utilizzando secchielli diversi, in funzione delle superfici da sanificare per evitare trasmissione di germi.

Rimozione di ragnatele sulle pareti, sui soffitti, sugli arredi fissi, pulizia dei corpi scaldanti (radiatori, etc) e spolveratura delle parti superiori degli armadi e scaffalature

La prestazione mira alla rimozione di tutte le ragnatele all'interno dei locali, da farsi con l'utilizzo delle attrezzature ritenute più opportune, alla pulizia della polvere dei corpi scaldanti (ove sussistenti) e delle parti superiori degli armadi mediante panno umido e/o utilizzo di idonea aspirapolvere, in modo da evitare il sollevamento della polvere stessa.

Pulizia delle poltroncine del Teatro

L'operazione consiste nella pulizia in loco, mediante l'utilizzo di tecniche e prodotti specifici, atta a garantire l'igienizzazione delle poltrone ed a mantenere le caratteristiche fisiche e cromatiche del materiale.

Lavaggio tende (interne ed esterne, anche a cappottina)

L'operazione consiste nello smontaggio, lavaggio con metodo ritenuto più opportuno al fine di eseguire la miglior pulizia possibile rispettando il materiale che costituisce il tendaggio, stiratura, qualora il tipo di tenda lo consenta e rimontaggio finale. La pulizia delle "veneziane" deve essere assicurata mediante passaggio dell'aspirapolvere e successivo passaggio con panno umido.

Pulitura delle porte e delle vetrate d'ingresso:

La prestazione consiste nella pulizia con idonei prodotti delle superfici vetrate interne ed esterne al fine di eliminare lo sporco e le alonature.

Pulitura/lavaggio delle vetrate e degli infissi di tutti i locali oggetto del presente affidamento: La prestazione consiste nella pulizia mediante lavaggio con idoneo prodotto e successiva asciugatura delle superfici vetrate interne ed esterne al fine di eliminare lo sporco e le alonature. Si precisa che gli infissi e le vetrate devono essere puliti sia verso l'interno dei locali sia verso l'esterno degli stessi, con esclusione di quelli verso l'esterno, solo nel caso in cui si debba ricorrere, per questioni di sicurezza, al nolo di ponteggi o macchinari di sollevamento idonei allo scopo.

Pulizia e lavaggio aree esterne

L'operazione consiste nella spazzatura e nel lavaggio delle superfici orizzontali delle pavimentazioni esterne con il metodo ritenuto più opportuno che dia garanzia finale di adeguata pulizia nel rispetto del materiale presente. Nelle operazioni sopra descritte, si intende compreso qualsiasi onere derivante dal corretto espletamento del servizio in totale ed assoluta sicurezza ai sensi delle vigenti normative. E' fatto inoltre obbligo di apporre l'adeguata segnaletica qualora le operazioni lo rendano necessario. L'appaltatore dovrà garantire la chiusura di tutti gli infissi e degli ingressi degli stabili, nonché, ai fini del risparmio energetico, dovrà effettuare il servizio usando la massima diligenza nell'accendere e spegnere le luci dei locali oggetto di pulizia. Se durante le operazioni di pulizia si verificassero danneggiamenti ai mobili od alle strutture della fondazione l'appaltatore ha l'obbligo di denunciarne l'accaduto nonché assumere a proprio carico le spese per la riparazione.

Il programma di lavoro e le relative fasce orarie saranno concordati con la Fondazione Petruzzelli, d'intesa con i responsabili degli uffici interessati. Saranno in ogni caso rispettate le disposizioni del CCNL di riferimento.

ART.3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio di pulizia avrà la durata di 90 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e alla scadenza il rapporto si intenderà automaticamente risolto, senza alcuna comunicazione tra le parti.

L'impresa affidataria riconosce sin d'ora la facoltà in capo alla Fondazione di richiedere una proroga del contratto, di durata anche inferiore a quella prevista nel contratto, determinata dalla necessità di concludere le operazioni di gara relative all'affidamento annuale del medesimo servizio. In tal caso, il corrispettivo sarà calcolato proporzionalmente sulla base dell'offerta prodotta dall'affidataria ed in funzione all'effettiva durata.

Mentre per la Fondazione la facoltà di proroga è discrezionale, l'Impresa aggiudicataria resta vincolata all'accettazione della stessa alle medesime condizioni di cui al presente capitolato e alle tariffe vigenti.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMENTO DI SERVIZIO

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio sarà fissato sulla base dell'offerta prodotta dall'aggiudicatario in sede di gara in misura non superiore ad **€ 39.850,00 (Euro trentanovemilaottococinquantas/00)** oltre IVA. di cui:

€ 39.500 (trentanovemilacinquecento/00) quale importo a base d'asta soggetto a ribasso;

€ 350,00 (trecentocinquanta/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Non sono riconosciute maggiorazioni per eventuali prestazioni straordinarie, festive, notturne, etc.

Non saranno ammesse offerte al rialzo.

L'Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

Resta inteso che le offerte inviate in sede di gara non vincoleranno in alcun modo la Fondazione né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Condizioni di pagamento

L'importo contrattuale, determinato dall'offerta prodotta dall'aggiudicataria, sarà suddiviso in tre mensilità e sarà corrisposto mediante bonifico bancario da effettuare entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura mensile emessa dall'impresa.

Nel caso in cui, in esecuzione della proroga di cui all'art. 3, il servizio dovesse protrarsi, l'impresa emetterà fattura a conguaglio determinata proporzionalmente sulla base dell'offerta prodotta e in funzione dell'effettiva durata. Tale fattura sarà pagata a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa. Gli importi offerti in sede di gara rimarranno immutati per tutti il periodo di contratto.

Ai sensi dell'art.35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento è subordinato all'acquisizione del DURC e quindi all'esibizione da parte della Ditta appaltatrice della documentazione attestante l'esatto adempimento di ogni obbligo inerente il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo | Comune di Bari | Città Metropolitana di Bari | Regione Puglia

Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari: l'impresa aggiudicataria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; pertanto, deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche e tutti i movimenti finanziari collegati alla presente procedura dovranno essere eseguiti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

A tale fine, il concorrente si impegna a presentare all'Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, la fattura della impresa aggiudicataria e il bonifico bancario o postale da parte della Fondazione, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere in forza della presente fornitura, il codice identificativo di gara **XED180FBE3**.

In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico dell'affidatario, la Fondazione si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

ART. 5 - GARANZIE RICHIESTE ALL'AFFIDATARIO DEL CONTRATTO

Così come prescritto dall'art. 334 comma 1 lett. b) del D.P.R. 207/2010, la Fondazione comunica che a garanzia dell'esatto assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario dovrà costituire apposita cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo offerto in sede di gara al netto dell'IVA, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia è ridotto del 50%, nei casi previsti dall'art. 40, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà presentare, pena l'esclusione dalla gara, fotocopia autentica del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero dovrà autocertificarne il possesso.

In caso di inadempienza alle condizioni contrattuali la Stazione Appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità sulla cauzione predetta.

Il soggetto aggiudicatario dovrà disporre per tutta la durata dell'affidamento, di un'idonea polizza assicurativa RCT per la copertura dei danni comunque cagionati a terzi in relazione al servizio, nonché per danni alle cose che verranno a trovarsi nel contesto dell'esecuzione degli interventi posti contrattualmente a carico dell'affidatario. La suddetta polizza dovrà prevedere un massimale di importo non inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00 euro). Copia della suddetta polizza e della quietanza di pagamento del premio di assicurazione dovranno essere consegnati prima della sottoscrizione del contratto.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO E PENALE

L'impresa aggiudicataria è direttamente responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni a persone o a beni comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, nonché comunque derivanti da causa ad essa imputabile o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico il risarcimento dei danni cagionati, senza possibilità di rivalsa e senza pretesa a ricevere compenso alcuno da parte della Fondazione.

Essa è perciò tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro.

Sono inoltre a suo totale carico gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali e sicurezza sul lavoro.

La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento in cui si svolge l'appalto. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Fondazione procederà alla sospensione dei pagamenti, fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati regolarmente adempiuti.

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato.

Se la ditta cambiasse ragione sociale dovrà documentare con copia autentica degli originali il cambiamento della ragione sociale medesima. Non si potrà dar corso ai pagamenti sino alla presa d'atto di tali variazioni da parte della Fondazione.

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria, sotto pena di decadenza dall'affidamento, di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio aggiudicatole.

La Fondazione ha il diritto di controllare la perfetta esecuzione dei lavori di pulizia ed ogni qualvolta venisse rilevata una inosservanza a quanto disposto dal capitolato, si procederà ad addebitare alla ditta aggiudicataria una penale giornaliera pari allo 0,3% dell'importo contrattuale, riferito alla prestazione del servizio dove è stata rilevata l'inadempienza. Tale importo sarà decurtato dalla successiva fatturazione previa contestazione. La Fondazione ha diritto altresì di applicare a carico della ditta aggiudicataria penali per ogni infrazione dei patti contrattuali. Nel caso di ripetuta violazione, inosservanza o incapacità di esecuzione da parte della ditta aggiudicataria, la Fondazione si riserva il diritto, senza il pregiudizio di eventuali addebiti, dell'immediata risoluzione del contratto.

La Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo l'applicazione di tre penali e successiva diffida ad adempiere per iscritto, anch'essa comportante penali, i servizi non siano eseguiti con la massima cura e puntualità. Gli eventuali maggiori oneri subiti dalla Fondazione saranno posti a carico della ditta aggiudicataria.

Le penali di cui sopra vengono calcolate anche sulla base delle indicazioni fornite alla Fondazione da parte dei Responsabili del servizio. Anche nei casi di forza maggiore o per cause non imputabili a negligenza della ditta aggiudicataria, qualora il servizio non venisse effettuato, la Fondazione tratterrà, per il periodo interessato, il corrispettivo che sarà determinato sulla base del prezzo pattuito e delle metrature nelle quali non è stata effettuata la prestazione prevista.

ART. 7 – MATERIALI ED ATTREZZATURE

Sono a carico dell'appaltatore la fornitura e lo stoccaggio di tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei locali, quali detersivi, detergenti, deodoranti, disinfettanti, cera ed ogni altro tipo di prodotto solitamente utilizzato per l'esecuzione del servizio di pulizia, come pure tutti gli attrezzi quali scope, stracci, aspirapolvere, scale e strumenti in genere nonché la fornitura dei materiali d'uso per i servizi igienici. Questi dovranno essere compatibili con gli accessori igienici installati (portasaponi, portasalviette, portarotoli, ecc.), senza, peraltro, obbligare la Fondazione alla loro sostituzione o adattamento.

Detti materiali devono essere conformi alle disposizioni in materia di sicurezza e lavoro, possibilmente biodegradabili almeno al 90% e con tensioattivi di origine vegetale, conservati nei loro contenitori, ben chiusi, e utilizzati secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici, con particolare attenzione a concentrazioni e temperature. In particolare i detersivi e gli altri prodotti di sanificazione devono essere sempre conservati in locale apposito o in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta.

Le attrezzature debbono risultare sempre conformi a quanto normativamente stabilito in materia e mantenute perfettamente efficienti.

Ove possibile, ma senza assumere alcun obbligo in tal senso, la Fondazione porrà gratuitamente a disposizione dell'appaltatore un ripostiglio idoneo per il deposito del materiale e degli attrezzi impiegati nei lavori di pulizia, ove il materiale andrà riposto alla fine di ogni turno di servizio.

Nel caso in cui la Fondazione non avesse la possibilità di concedere lo spazio per il deposito del materiale, lo stesso dovrà essere portato di volta in volta.

Sono a carico dell'appaltatore:

- l'adeguamento del proprio programma di pulizia e sanificazione ad eventuali specifiche prescrizioni stabilite dalle competenti autorità sanitarie;
- la raccolta ed il conferimento negli appositi contenitori dei rifiuti, nel rispetto delle norme in materia e delle disposizioni vigenti nel territorio comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Tutti i materiali ed i prodotti di cui sopra devono rispettare i *Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene* pubblicato di cui al D.M. del 24 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, allegato al presente Capitolato.

ART. 8 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La ditta aggiudicataria è obbligata alla stipulazione del contratto, alle condizioni ed entro i termini ivi indicati, ai sensi dell'art.11 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 s.m.i.

ART. 9 - SUBENTRO ALL'IMPRESA CESSANTE

Il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni Imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

A salvaguardia dell'attuale occupazione, l'aggiudicataria, già con la partecipazione alla procedura di gara, si assume l'obbligo, pena l'esclusione, dell'assunzione diretta ed immediata delle nr. 6 lavoratori/trici già alle



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo | Comune di Bari | Città Metropolitana di Bari | Regione Puglia

dipendenze dell'impresa cessante, secondo il prospetto sub Tabella B). Si precisa che i lavoratori dovranno essere contrattualizzati a tempo pieno e per tutta la durata dell'affidamento.

ART. 10 - SICUREZZA SUL LAVORO, VESTIARIO E D.P.I.

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei dipendenti occupati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando così la Fondazione da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza dei lavori effettuati. L'appaltatore dovrà dimostrare in particolare di avere adempiuto a tutti gli obblighi propedeutici all'avvio del servizio in oggetto previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nonché al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e dovrà trasmettere alla Fondazione, entro 30 giorni dall'affidamento del servizio in oggetto, la documentazione relativa agli adempimenti previsti nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, copia del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza), il nominativo del responsabile della sicurezza per l'impresa, del responsabile della sicurezza per i lavoratori, se nominato, e del medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'appaltatore deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro come prescritto dalle norme in materia di igiene da indossare durante le ore di servizio e i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente.

L'appaltatore dovrà assicurare che il personale addetto, almeno nella persona del referente, abbia avuto un'adeguata formazione in materia di igiene, di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso, e si obbliga ad espletare corsi di aggiornamento professionale, con la frequenza minima prevista dalla normativa vigente in materia. Dell'effettuazione di tali corsi dovrà essere data comunicazione alla Fondazione.

ART. 11 - CONTROLLI E RILIEVI

La vigilanza sull'espletamento del servizio competerà alla Fondazione, per tutto il periodo di affidamento del servizio con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

La Fondazione potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione delle attrezzature, locali e magazzini, ecc., e di quanto altro fa parte dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato e previste per legge. La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al personale della Fondazione incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.

ART. 12 - SOSTITUZIONE DI UNITA' LAVORATIVE

Su richiesta motivata della Fondazione, il personale della Ditta appaltatrice che abbia tenuto un comportamento scorretto dovrà essere sostituito.

ART. 13 – RELAZIONE DI SERVIZIO

E' fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di comunicare tempestivamente e comunque entro le 24 ore alla Fondazione qualsiasi anomalia che venisse a verificarsi nell'espletamento del servizio (furti, intrusioni,

danneggiamenti). Detta comunicazione potrà essere anticipata telefonicamente, salvo poi essere trasmessa mediante relazione di servizio scritta.

ART. 14 - RINVIO AL CODICE DEI CONTRATTI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Capitolato, si farà espresso rinvio alle norme del codice dei contratti approvato con D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. ed ai principi generali vigenti in materia.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Il Foro di Bari è l'unico competente a giudicare su eventuali controversie in dipendenza del presente affidamento.

ART. 16 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 196/03.

I dati personali richiesti dal presente bando sono necessari e utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della eventuale successiva stipula del contratto. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto del conferimento comporta la mancata ammissione al procedimento di gara. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:

- al personale interno all'Amministrazione interessato al procedimento di gara;
- ai concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge 241/90;
- altri soggetti della pubblica amministrazione.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

Bari, 23.01.2016

Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari
Il Sovrintendente
Massimo Biscardi



FONDAZIONE LIRICO SINFONICA
PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo | Comune di Bari | Città Metropolitana di Bari | Regione Puglia

Tabella A) - Quantificazione aree su cui effettuare il servizio

TEATRO PETRUZZELLI			
Tipologia di aree	Descrizione	Nr	Mq
Aree comuni	Scale	10	
	Ascensori	6	
Servizi igienici	Servizi igienici	17	
	Servizi per portatori di handicap	17	
Superfici scoperte	Area a parcheggio		840,53
	Terrazzi e rampa		1290,99
Aree tecniche	Piano interrato		
	Centrale antincendio		94,23
	Centrale CDZ		353,6
	Vano B.T. e M.T.		112,81
	Vano Ups		18,29
	Atrio		10,77
	Gruppo elettrogeno		39,75
	Ingresso Gruppo elettrogeno		5,8
	Locale serbatoio gasolio		10,22
	Intercapedini		794,9
Aree lavoro	Sottopalcoscenico		229,62
	Retrosottopalcoscenico		76,79
	Magazzino di servizio		37,72
	Locale dimmer		25,54
Servizi igienici	Spogliatoi wc		48,21
Aree tecniche	Spogliatoio		45,77
Aree lavoro	Cabina audio		14,39
	Magazzino di servizio		63,26
	Lavanderia		15,26



FONDAZIONE LIRICO SINFONICA
PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo | Comune di Bari | Città Metropolitana di Bari | Regione Puglia

Servizi igienici	WC Cognetti e Sordi		42,42
	WC guardaroba		49,77
Aree comuni	Corridoi		114,79
	Corridoi curvi		69,87 233,2
Aree lavoro	Buca/Golfo mistico		133,57
	Guardaroba		82,2
Uffici e aree di lavoro	Piano terra		
	Botteghino		51,38
	Ufficio		12,78
	Atrio		37,87
Aree comuni	Corridoio ingresso		103,63
	Foyer		183,72
	Vano scala ascensore		15,69
Uffici e aree di lavoro	Infopoint		60,84
	Ufficio Archivista		16,36
	Ufficio gruppi abbonamenti		16,23
	Portineria		31,16
Servizi igienici	WC e Anti WC		8,63
Aree tecniche	Locale VV.F.		9,72
Aree comuni	Platea escluso poltronissime		379,19
	Ingresso Platea		33,93
	Piano primo		
Servizi igienici	WC		40,14
Aree tecniche	Camerini		132,88
Aree comuni	Corridoi		183,12
	Ingressi palcoscenico		9,78
	Palchi e barcacce		163,5



FONDAZIONE LIRICO SINFONICA
PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo | Comune di Bari | Città Metropolitana di Bari | Regione Puglia

Aree lavoro	Palcoscenico		480
	Retropalcoscenico		114,88
Superfici scoperte	Terrazzino portineria		43,82
	Rampa		29,27
Piano secondo			
Uffici e aree di lavoro	Uffici		54,38
Aree lavoro	Bar		79,85
Servizi igienici	WC Bar		13,38
Aree comuni	Disimpegni		25,0
	Foyer balconata		73,05
	Foyer superiore		90,24
Servizi igienici	WC		9,94
Uffici e aree di lavoro	Control room		13,24
	Ufficio Fire Engineering & Safety		21,88
Aree tecniche	Camerini		135,24
Servizi igienici	WC		40,14
Aree comuni	Palchi e barcacce		181,84
	Disimpegni		9,78
	Corridoio		174,93
Piano Terzo			
Aree tecniche	Camerini		135,24
Servizi igienici	WC		40,14
Aree comuni	Palchi e barcacce		163,5
	Disimpegni		9,78
	Corridoi		174,93
Piano Quarto			
Servizi igienici	WC		40,14
Aree comuni	Camerini		136,76



FONDAZIONE LIRICO SINFONICA
PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo | Comune di Bari | Città Metropolitana di Bari | Regione Puglia

	Palchi e barcacce		76,64
	Disimpegni		9,78
	Corridoi e sedie		192,29
Aree di lavoro	Sartoria		95,04
	Cabina regia		17,8
	Ingresso cabina		6,19
	Ballatoio		76,0
Piano Quinto			
Aree comuni	Gradinata		243
	Spazio calmo		15,44
Servizi igienici	WC		61,32
Piano Sesto			
Aree comuni	Terrazzi		1247,17
	Spazio calmo		8,64
	Gradinata		362,75
Servizi igienici	WC		39,24
Aree di lavoro	Centrale termica		13,16

Tabella B)

SPECIFICAZIONE LIVELLI LAVORATORI IN SALVAGUARDIA			
	Qualifica	CCNL applicato	Livello
1	Addetta alle pulizie	Servizi di pulizia	1°
2	Addetta alle pulizie	Servizi di pulizia	1°
3	Addetta alle pulizie	Servizi di pulizia	1°
4	Addetta alle pulizie	Servizi di pulizia	1°
5	Addetta alle pulizie	Servizi di pulizia	1°
6	Addetta alle pulizie	Servizi di pulizia	1°

Dm Ambiente 24 maggio 2012

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene

 Parole chiave: **Appalti e acquisti verdi** | **Detergenti** | **Bandi**

Questo provvedimento attua quanto previsto da:

Dm Ambiente 11 aprile 2008

Commenti e sintesi relativi a questo provvedimento:

Acquisti verdi (Gpp): un'opportunità per la Pubblica Amministrazione

Testo vigente oggi 23/01/2016

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 24 maggio 2012

(Gu 20 giugno 2012 n. 142)

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto l'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede la predisposizione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il concerto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, e con l'intesa delle Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica Amministrazione" (di seguito Pan Gpp);

Visti i commi 1126 e 1127 dell'articolo 1 della citata legge 296/2006 che stabiliscono che detto Piano adotti le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto pubblico in determinate categorie merceologiche oggetto di procedure di acquisti pubblici;

Visto il decreto interministeriale del 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze che, ai sensi del citato articolo 1, comma 1126, della legge 296/2006, ha adottato il Pan Gpp;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare GAB/DEC/185/2007 del 18 ottobre 2007 e le successive modifiche ed integrazioni, con il quale ha istituito il comitato interministeriale (denominato Comitato di gestione), che secondo quanto indicato al punto 6 del citato Pan Gpp, sovrintende alla gestione del piano stesso;

Visto quanto indicato dall'articolo 2 del citato decreto interministeriale del 11 aprile 2008 dove si prevede l'emanazione di "criteri ambientali minimi", per le diverse categorie merceologiche indicate al punto 3.6 PAN GPP, tramite decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

Preso atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal citato articolo 2 del decreto interministeriale del 11 aprile 2008, con note del 20 gennaio 2012, prot. DVA-2012-0001471 e del 20 gennaio 2012, prot. DVA-2012-0001472 è stato chiesto ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze di formulare eventuali osservazioni sul documento per l'"Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene";

Tenuto conto delle osservazioni trasmesse con nota prot. 2626 del 24 febbraio 2012 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Preso atto che con note del 16 aprile 2012, prot. DVA-2012-8990 e prot. DVA-2012-8991 si è provveduto ad inviare nuovamente ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze un documento per l'"Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" integrato con ulteriori elementi;

Considerato che entro il termine di "trenta giorni dalla ricezione della presente nota", così come indicato nelle predette note, non sono pervenute osservazioni dai Ministeri competenti;

Visto il documento allegato al presente decreto, relativo ai criteri ambientali minimi per l'"Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" elaborati nell'ambito del citato Comitato di gestione, con il contributo delle parti interessate attraverso le procedure di confronto previste dal Piano stesso;

Ritenuto necessario procedere all'adozione dei criteri ambientali minimi per l'"Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene";

Decreta:

Articolo 1

Criteri ambientali minimi

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale del 11 aprile 2008, citato in premessa, dove si prevede l'emanazione di "criteri ambientali minimi" per la categoria merceologica "Servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l'igiene)" indicata al punto 3.6 del Pan Gpp, sono adottati i criteri ambientali di cui all'allegato del presente decreto, facente parte integrante del decreto stesso: "Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

Articolo 2

Modifiche

I criteri verranno aggiornati alla luce dell'evoluzione tecnologica del mercato e delle indicazioni della Commissione europea, con cadenza biennale.

Il presente decreto unitamente all'allegato è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2012.

Allegato

1 Premessa

Questo documento è **parte integrante** del ***Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione***, di seguito Pan Gpp^[1] ed inoltre tiene conto di quanto proposto nelle comunicazioni su consumo e produzione sostenibile (COM (2008) 397) e

sul Gpp (COM (2008) 400), adottate dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

In relazione a quanto indicato al punto 4.2 "obiettivo nazionale" del Pan Gpp e nella comunicazione (COM (2008) 400 par. 5.1), l'obiettivo proposto è di raggiungere entro l'anno 2013, la quota del 50% di appalti verdi sul totale degli appalti stipulati per queste categoria di affidamenti e forniture. Tale percentuale verrà valutata sia sulla base del numero che del valore totale degli stessi.

Così come previsto dal Pan Gpp, l'introduzione dei criteri ambientali minimi nelle gare d'appalto sarà monitorata dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici attraverso il sistema informativo di monitoraggio gare (Simog).

2 Oggetto e struttura del documento

Questo documento contiene i "**criteri ambientali minimi**" elaborati nell'ambito del Pan Gpp per l'affidamento del "servizio di pulizia" e per le forniture di "prodotti per l'igiene", che rientrano nella categoria "Servizi di gestione degli edifici" prevista dal Pan Gpp.

Il documento riporta altresì alcune indicazioni di carattere generale che consistono essenzialmente in richiami alla normativa ambientale e, ove opportuno, sociale di riferimento e in ulteriori suggerimenti proposti alle stazioni appaltanti in relazione all'espletamento della relativa gara d'appalto e all'esecuzione del contratto.

I criteri, selezionati in ossequio di quanto stabilito nel codice dei contratti pubblici, in relazione anche alla tutela della normativa sulla concorrenza e par condicio, si suddividono in criteri ambientali "di base" e "premianti". Le stazioni appaltanti che seguono le indicazioni per la razionalizzazione dei fabbisogni e che introducono i "criteri ambientali" indicati nel presente documento nelle proprie procedure d'appalto sono in linea con i principi del Pan Gpp e contribuiscono a raggiungere gli obiettivi ambientali dallo stesso definiti.

Un appalto per l'affidamento di un servizio di pulizia o per la fornitura di prodotti per l'igiene è definito "verde" solo se include quanto riportato nella sezione "Oggetto dell'appalto", "Selezione dei candidati", "Specifiche tecniche" "Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali" delle relative schede. Le stazioni appaltanti sono comunque invitate ad utilizzare anche i criteri "premianti" quando aggiudicano la gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I criteri ambientali sono collegati alle singole fasi di definizione dell'appalto in modo da facilitare il compito della stazione appaltante, in particolare:

— **Oggetto dell'appalto:** è descritto l'oggetto dell'appalto evidenziandone la sostenibilità ambientale e, ove presente, sociale in modo da segnalare la presenza di requisiti ambientali ed eventualmente sociali, nella procedura di gara. Le stazioni appaltanti dovranno indicare nell'oggetto dell'appalto il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati.

-**Selezione dei candidati:** sono riportati i requisiti di qualificazione soggettiva atti a provare la capacità tecnica del candidato ad eseguire l'appalto in modo di recare i minori danni possibili sull'ambiente.

-**Specifiche tecniche:** in questa parte del documento sono riportate le specifiche tecniche di carattere ambientale che costituiscono un riferimento per le stazioni appaltanti che vogliano ottemperare a quanto previsto dall'articolo 68, comma 1, del Dlgs 163/2006 "Specifiche tecniche" che stabilisce che le specifiche tecniche, "Ogniqualevolta sia possibile, devono essere definite in modo da tenere conto "omissis"...., della tutela ambientale".

— **Specifiche tecniche premianti:** in questa parte del documento sono indicate le considerazioni ambientali atte a selezionare prodotti/servizi con prestazioni ambientali migliori di quelle garantite dal rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali. Tali criteri potranno essere utilizzati nei casi di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta "economicamente più vantaggiosa".

— **Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali:** in questa parte del documento sono descritte le condizioni di esecuzione/clausole contrattuali dell'appalto di carattere ambientale da

rispettare per l'intera durata del contratto.

Per ogni criterio ambientale sono indicate le "verifiche" ovvero:

- a) la documentazione che l'offerente o il fornitore è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito cui si riferisce
- b) ove esistenti, i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette.

Laddove trattasi di impegni futuri, si fa riferimento alla "dichiarazione semplice del legale rappresentante" dell'offerente. In quest'ultimo caso, qualora non fosse già prassi contrattuale della stazione appaltante, si suggerisce di collegare sempre l'inadempimento di quanto dichiarato a sanzioni e/o se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.

In relazione al punto a) fra i "mezzi di prova", che, come previsto dall'articolo 68 comma 10 del Dlgs 163/2006, possono essere rappresentati "anche da una documentazione tecnica del fabbricante o da una relazione di prova di un organismo riconosciuto", si precisa che, per "organismo riconosciuto" si intendono, secondo quanto previsto dal successivo comma 11 del medesimo articolo 68 i "laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e certificazione conformi alle norme europee", quali i laboratori accreditati Iso 17025.

3 Relazione di accompagnamento (background document)

Per un approfondimento degli aspetti metodologici, tecnici e normativi seguiti per la redazione del presente documento, si rinvia alla relazione di accompagnamento (background document), disponibile sul sito www.minambiente.it, sezione "argomenti", link: Gpp – acquisti verdi.

Nella relazione sono descritti gli aspetti e gli impatti ambientali della categoria di cui è oggetto, sono citati i riferimenti normativi, le altre fonti informative su cui si è basata la definizione dei criteri. Sono inoltre riportate alcune indicazioni relative ai metodi di prova e ai documenti di prova per la verifica di conformità ai criteri e sulla prevista evoluzione dei criteri ambientali della prossima versione di questo documento. Un capitolo della relazione è dedicato alle "considerazioni sociali", al fine di promuovere obiettivi di tutela sociale su profili critici di queste categorie di appalti.

Il background document può essere soggetto ad aggiornamenti qualora, in sede di applicazione dei Criteri ambientali minimi, si rendesse opportuno approfondire ulteriori aspetti.

4 Indicazioni di carattere generale relative all'appalto

4.1 Riferimenti normativi

I criteri ambientali, anche quelli "di base", corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti il cui rispetto deve comunque essere assicurato.

Le principali norme ambientali che disciplinano i prodotti/servizi oggetto dell'appalto sono riportate anche nella relazione di accompagnamento. E' opportuno che la stazione appaltante le richiami nel capitolato.

In particolare si segnalano:

- regolamento (Ue) n. 286/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
- regolamento (Ce) N. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
- regolamento (Ce) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che

modifica e abroga le direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce e che reca modifica al regolamento (Ce) n. 1907/2006

— regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)

— regolamento (Ce) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti e s.m.i.

— decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2009 n. 21 di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento n. 648/2004

— Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del 12 aprile 2006, n. 163 recante "codice dei contratti pubblici", articolo 286

— Dlgs 28 luglio 2008, n. 145 Attuazione della direttiva 2006/121/Ce in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e del regolamento (Ce) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)

— Dlgs 14 marzo 2003, n. 65 Attuazione delle direttive 1999/45/Ce e 2001/60/Ce relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

4.2 Criterio dell'offerta "economicamente più vantaggiosa"

In linea con le indicazioni del Pan Gpp al fine di tenere nel massimo conto gli aspetti della sostenibilità (ambientali, economici e sociali) la forma di aggiudicazione preferibile è quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dal codice dei contratti pubblici ^[2].

Tale sistema consente di qualificare ulteriormente l'offerta rispetto a quanto indicato come requisito base attribuendo un punteggio tecnico a prestazioni ambientali e, ove possibile, sociali più elevate, tipiche di prodotti meno diffusi o di servizi più innovativi, talvolta più costosi, senza compromettere l'esito della gara. In questo modo si favorisce e si premia l'ecoinnovazione del mercato.

Il criterio del prezzo più basso quale parametro con cui selezionare l'offerte tende ad annullare la propositività delle imprese e i loro percorsi di qualificazione. E' altresì opportuno riconoscere un prezzo equo agli operatori economici in modo da consentire un'adeguata remunerazione dei lavoratori coinvolti nella commessa pubblica e l'innalzamento del profilo qualitativo della stessa, fattori che andrebbero entrambi monitorati dall'amministrazione aggiudicatrice durante l'esecuzione contrattuale. In particolare per tale categoria di appalti, ad alta intensità di lavoro, il legislatore ha promosso questo scopo, attraverso il Dpcm n. 117/1999 successivamente modificato (articolo 286 del Dpr 207/2010 regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici). Si rileva, a tal proposito, la determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 "Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture" emanata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ^[3].

Sempre in via generale, secondo le indicazioni della Commissione europea, allo scopo di fornire al mercato un segnale adeguato, è opportuno che le stazioni appaltanti assegnino alle caratteristiche ambientali introdotte come elementi di valutazione quando la gara è aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, punti in misura non inferiore al 15% del punteggio totale.

4.3 Analisi e riduzione dei fabbisogni

Prima della definizione di un appalto, la stazione appaltante deve fare un'attenta analisi delle proprie esigenze per valutare l'effettiva consistenza e le possibilità di razionalizzazione del fabbisogno tenendo in considerazione le indicazioni del Pan Gpp ^[4].

In particolare, nel caso del servizio di pulizia, l'attenzione dovrà essere focalizzata:

— sulla frequenza del servizio, nel rispetto delle normative in relazione ad ambienti specifici (sanitari, scolastici, refettoriali)

— sul dosaggio dei prodotti per l'igiene utilizzati.

4.4 Indicazioni specifiche per la stazione appaltante

L'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe impegnarsi ad effettuare monitoraggi periodici sulle prestazioni rese dall'appaltatore, che devono rispondere pienamente a quanto stabilito nel contratto d'appalto. In riferimento ai prodotti detergenti utilizzati, essi devono essere quelli dichiarati in sede di presentazione dell'offerta e, in ogni caso, conformi ai criteri ambientali minimi definiti in questo documento.

Tali "criteri ambientali minimi" sono in larga misura coincidenti con i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica "Ecolabel europeo" relativo ai prodotti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari di cui alla decisione (2005/344/Ce) del 23 marzo 2005 e alla successiva decisione (2011/383/UE) del 28 giugno 2011. Oltre ai criteri ambientali, l'Ecolabel europeo prevede e verifica anche le caratteristiche prestazionali, che determinano l'efficacia pulente del prodotto.

Per i profili prestazionali, la stazione appaltante può pertanto far riferimento al medesimo documento disponibile al sito:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/purpose_cleaners_en.htm.

5 Criteri ambientali per il servizio di pulizia (anche qualora reso nell'ambito del servizio "global service o multifunzione)

5.1 Oggetto dell'appalto

Affidamento di un servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale.

5.2 Selezione dei candidati

L'offerente deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme ad una norma tecnica riconosciuta (Emas, Iso 14001).

Verifica: la registrazione Emas (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas)), o la certificazione Iso 14001, in corso di validità, rappresentano mezzi di presunzione di conformità.

Le stazioni appaltanti accettano parimenti altre prove, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione).

5.3 Specifiche tecniche

5.3.1 Prodotti per l'igiene (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari)

I prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati dall'impresa appaltatrice per le pulizie ordinarie, devono essere conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.1 "Specifiche tecniche".

Verifica: L'offerente deve fornire una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato A, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi ^[5].

L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato Iso 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi.

5.3.2 Prodotti disinfettanti

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute:

a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n.",

b) come prodotti biocidi, ai sensi del Dlgs n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n.....".

I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.2 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati".

Verifica: Il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti disinfettanti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, numero di registrazione/autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'allegato B.

L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai "criteri ambientali minimi" di cui al punto 6.2, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti.

L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato Iso 17025, per verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del presente documento.

5.3.3 Altri prodotti

I prodotti diversi da quelli di cui ai punti 5.3.1 e 5.3.2 si intendono quelli utilizzati per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati "superconcentrati".

Per "prodotti superconcentrati" si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso.

I detergenti superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

Queste categorie di prodotti debbono essere conformi al regolamento Ce 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.2 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati".

Verifica: Il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'allegato B. Per

quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione dell'offerta anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni.

L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai "criteri ambientali minimi" di cui al punto 6.2, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti.

L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato Iso 17025, per verificare la rispondenza di uno o più dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del presente documento.

5.3.4 Prodotti ausiliari: caratteristiche dei prodotti in carta tessuto

I prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella decisione 2009/568/Ce del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica "Ecolabel europeo" al tessuto carta ^[6].

Verifiche. L'offerente deve fornire una lista completa dei prodotti in carta tessuto che si impegna a fornire, riportando produttore e nome commerciale del prodotto. L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti in carta tessuto non in possesso dell'Ecolabel europeo, presunti conformi, è tenuto a fornire all'amministrazione aggiudicatrice le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici.

5.4 Specifiche tecniche premianti ^[7]

5.4.1 Aspetti organizzativi e gestionali del servizio: soluzioni finalizzate a ridurre gli impatti ambientali

Sono attribuiti punti tecnici direttamente proporzionali al rapporto quali quantitativo delle misure di gestione ambientale che l'offerente si impegna ad adottare nel corso dell'esecuzione del servizio ^[8]. La definizione di eventuali sub requisiti di qualità è a cura di ciascuna stazione appaltante. Tali misure di gestione ambientale devono essere descritte in un apposito "Piano gestionale del servizio", finalizzato a ridurre gli impatti energetici ed ambientali, che diventerà parte integrante del contratto in caso di aggiudicazione dell'appalto. Tale piano dovrà descrivere e specificare, a titolo esemplificativo:

- i sistemi di dosaggio o le tecniche di pulizia (es. uso di prodotti riutilizzabili in tessuto di microfibra) che l'offerente adotterà e le procedure finalizzate al minor consumo di sostanze chimiche a cui si atterrà nel corso dell'esecuzione contrattuale
- se prevede di utilizzare apparecchiature e macchinari elettrici, con indicazione di marca, modello e potenza (kW), nonché tempi e luoghi di utilizzo delle apparecchiature previsti al fine di indicare il calcolo del consumo energetico previsto a m2. Può altresì evidenziare nel piano quali eventuali altri impatti possono essere risparmiati dall'impiego di uno specifico macchinario se lo stesso consente di procrastinare altre operazioni di pulizia — le soluzioni che si impegna ad adottare per minimizzare i consumi energetici e di acqua (per esempio gli orari nei quali presterà il servizio, le indicazioni all'uopo dettate per il personale)
- le eventuali azioni che porrà in essere per la riduzione dei rifiuti o altre soluzioni finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali del servizio.
- l'utilizzo di prodotti di pulizia (multiuso compreso quelli per la pulizia di finestre e sanitari, disinfettanti, in tessuto che contengono microfibre, superconcentrati, cere, deceranti, decappanti, svernicianti), conformi ai criteri di assegnazione di etichette ambientali Iso di Tipo I (conformi alla norma Iso 14024; indicazione della quota percentuale di prodotti conformi a questa caratteristica rispetto alla gamma dei prodotti di pulizia complessivamente utilizzati per

lo svolgimento del servizio).

Per quanto riguarda eventuali macchine che puliscono in aspirazione (aspirapolvere, battimoquette, spazzatrici industriali), vanno indicate le caratteristiche dei filtri, con riguardo alla capacità di trattenere PM10 e la periodicità di sostituzione dei filtri.

Tabella esemplificativa per l'attribuzione dei punteggi.

Misure per la riduzione degli impatti ambientali (Requisiti di qualità)	Mezzi di prova da presentare in sede d'offerta	Punteggio assegnato
Contenimento degli impatti ambientali del servizio	Descrizione delle misure di gestione ambientale che l'offerente si impegna ad adottare durante l'esecuzione del servizio riportate nel "Piano di gestione del servizio".	Massimo punteggio tecnico (X) in relazione alle caratteristiche ed alla completezza ed accuratezza delle misure di gestione ambientale relative al servizio da rendere

Verifica: Presentazione del piano, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta offerente, avvalorato ove possibile, da prove documentali.

L'amministrazione aggiudicatrice effettuerà verifiche in corso di esecuzione contrattuale della rispondenza degli impegni assunti nel "Piano gestionale del servizio" finalizzato alla riduzione degli impatti ambientali sui luoghi di svolgimento del servizio, sia con sopralluoghi che per presa visione della documentazione prodotta nella reportistica periodica.

5.5 Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali

5.5.1 Divieto d'uso di determinati prodotti

L'impresa aggiudicataria non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante.

5.5.2 Prodotti ausiliari: attrezzature di lavoro

È vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l'uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica della stazione appaltante).

5.5.3 Formazione del personale addetto alle pulizie dei locali della stazione appaltante

La ditta appaltatrice dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 81/2008, e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato Dlgs, siano trattati anche i seguenti argomenti:

- Corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia
- Precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza)
- Differenze tra disinfezione e lavaggio
- Modalità di conservazione dei prodotti
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari "ecologici", le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie.

La ditta appaltatrice, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovrà presentare il proprio programma di formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curriculare, l'impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l'apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Resta fermo che l'impresa appaltatrice potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata analoga documentazione entro 60 giorni dall'immissione in servizio.

5.5.4 Gestione dei rifiuti

Nel caso che l'edificio non ne sia già provvisto, l'aggiudicatario dovrà fornire idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell'edificio, in modo che gli stessi siano suddivisi in maniera corrispondente alla modalità di raccolta adottata dal comune e dovrà provvedere al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotta nell'edificio al sistema di raccolta locale di tali rifiuti. Tali contenitori rimarranno in possesso del committente alla scadenza contrattuale.

5.5.5 Reportistica sul piano di razionalizzazione dei consumi di prodotti

L'aggiudicatario dovrà produrre un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza (e per altri scopi, per esempio ceratura delle superfici) durante il periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzata. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice.

6 Criteri ambientali minimi dei prodotti per l'igiene

In questa sezione del documento sono riportati i "criteri ambientali" che devono possedere le seguenti categorie di prodotti per l'igiene, per essere considerati "verdi", ovvero a minori impatti ambientali, ai sensi del Pan Gpp:

- detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, ivi incluse finestre e servizi sanitari, utilizzati per le pulizie ordinarie
- prodotti disinfettanti
- prodotti utilizzati nelle pulizie straordinarie per usi specifici (es. deceranti, detersolventi, cere, disinfettanti, disinchiosttranti ...)
- detergenti multiuso "superconcentrati", utilizzati nelle pulizie straordinarie e destinati alla pulizia di ambienti interni, ivi incluse finestre e servizi sanitari. Si intendono "superconcentrati", quei prodotti contenenti una percentuale di sostanza attiva pari almeno al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso.

In relazione agli appalti di fornitura di prodotti utilizzati nell'ambito delle attività di pulizia si specifica che tali appalti, per essere definiti "verdi" ai sensi del Pan Gpp, non devono includere prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante e devono riguardare esclusivamente prodotti conformi alle specifiche tecniche di cui ai punti 6.1 e 6.2 di questo documento.

Il presente capitolo 6, individuando le "specifiche tecniche" relative agli appalti di fornitura di prodotti per l'igiene, costituisce documentazione da integrare nei capitolati per l'affidamento del servizio di pulizia.

6.1 Specifiche tecniche (criteri ambientali minimi) dei detergenti multiuso, dei detergenti per servizi sanitari, dei detergenti per la pulizia di finestre

6.1.1 Classificazioni non ammesse

I prodotti per l'igiene utilizzati non devono essere classificati né devono contenere ingredienti classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo di cui alla tabella seguente:

Classificazione direttiva 67/548	Classificazione regolamento 1272/2008 CLP
T+ R26 (gas)	Acute tox 2 H330
T+ R26 (vapori)	Acute tox 1 H330
T+ R26 (polvere/nebbia)	Acute tox 2 H330
T+ R27	Acute tox 1 H310
T+ R28	Acute tox 2 H300
T R23 (gas)	Acute tox 3 H331
T R23 (polvere/nebbia)	Acute tox 3 H311
T R24	Acute tox 3 H331
T R25	Acute tox 3 H301

6.1.2 Biodegradabilità dei tensioattivi

Biodegradabilità rapida (reazione aerobica)

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili con

livello di biodegradabilità (mineralizzazione) almeno pari al 60 % entro 28 giorni.

Metodi di prova: Qualora il tensioattivo non sia incluso nella parte A dell'elenco DID (cfr. Appendice I decisione 2011/383/UE) e non sia classificato "R" nella colonna "biodegradabilità", i test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nell'Appendice I della Decisione 2011/383/UE "Documentazione di biodegradabilità rapida".

6.1.3 Sostanze e miscele non ammesse o limitate.

a) Sostanze specifiche escluse

Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione:

alchilfenoletoossilati (APEO) e relativi derivati
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali
NTA (nitrilotricetato)
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-mxilene; muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5- pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)

AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol (*)
Diazolidinilurea (*)
Formaldeide
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB (*)
(*) sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse tutte le sostanze indicate in tabella.

b) Sostanze e miscele pericolose

Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) che rispondono

ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificati appresso, a norma del regolamento (Ce) n.1272/2008 o della direttiva 67/548/Cee del Consiglio, né le sostanze afferenti all'art. 57 del regolamento Reach n. 1907/2006. Le frasi di rischio che seguono si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia alle miscele di enzimi e fragranze per cui le informazioni sulle sostanze non sono ottenibili, si applicano le regole per la classificazione delle miscele.

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio:

H300 Letale se ingerito*	R28 Molto tossico per ingestione*
H301 Tossico se ingerito*	R25 Tossico per ingestione*
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie*	R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione*
H310 Letale a contatto con la pelle*	R27 Molto tossico a contatto con la pelle*
H311 Tossico a contatto con la pelle*	R24 Tossico a contatto con la pelle*
H330 Letale se inalato*	R23 Tossico per inalazione (vapori) R26 Molto tossico per inalazione*
H331 Tossico se inalato*	R23 Tossico per inalazione (gas; polveri/nebbia)*
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R68 Possibilità di effetti irreversibili

H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R45 Può provocare il cancro
H350i Può provocare il cancro se inalato	R49 Può provocare il cancro per inalazione*
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R40 Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti
H360F Può nuocere alla fertilità	R60 Può ridurre la fertilità
H360D Può nuocere al feto	R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.*	R60 Può ridurre la fertilità* R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati* R60-R61 Può ridurre la fertilità. Può danneggiare i bambini non ancora nati*
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto*	R60 Può ridurre la fertilità* R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati*
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità*	R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati* R62 Possibile rischio di ridotta fertilità*
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità	R62 Possibile rischio di ridotta fertilità
H361d Sospettato di nuocere al feto	R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto*.	R62 Possibile rischio di ridotta fertilità* R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati*
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno	R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione* R39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle*. R39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione* R39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione* R39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la

	<p>pelle*</p> <p>R39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione*</p>
<p>H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*</p>	<p>R68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione*.</p> <p>R68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle*</p> <p>R68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione*</p>
<p>H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*</p>	<p>R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.</p> <p>R48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle*.</p> <p>R48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione*.</p>
<p>H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*</p>	<p>R33 Pericolo di effetti cumulativi</p> <p>R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione*.</p> <p>R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle*.</p> <p>R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione*.</p>
<p>H400 Molto tossico per gli organismi acquatici*</p>	<p>R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici*</p> <p>R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico*.</p>
<p>H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata</p>	<p>R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico</p>
<p>H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata</p>	<p>R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico</p>
<p>H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata*</p>	<p>R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico*</p>
<p>H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata*</p>	<p>R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico*</p>
<p>EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono</p>	<p>R59 Pericoloso per lo strato di ozono</p>

UH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico	R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico	R31 A contatto con acidi libera gas tossico
EUH32 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico	R32 A contatto con acidi libera gas molto tossico
EUH070 Tossico per contatto oculare*	R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi* R41 Rischio di gravi lesioni oculari*
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato*	R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione*
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle*	R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle*
* ingredienti ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere esclusi tutti gli ingredienti appartenenti alle frasi di rischio o indicazioni di pericolo indicate in tabella.	

I requisiti di cui sopra si applicano a ciascun ingrediente (sostanza o preparato) che superi lo 0,01% del peso del prodotto finale, nonché a ciascun ingrediente di qualsiasi preparato utilizzato nella formulazione in quantità superiore allo 0,01 % del peso del prodotto finale, comprese le nanoforme.

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si applica più, sono esenti dal requisito di cui sopra.

Deroghe: le seguenti sostanze o miscele sono specificatamente esentate da questo requisito.

Tensioattivi in concentrazione inferiore al 25% nel prodotto	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici	R 50 oppure R 50/53
Fragranze	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Enzimi*	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
Enzimi*	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
NTA come impurità in MGDA and GLDA**	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).	R40
* Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nei preparati. ** In concentrazioni inferiori all'1,0% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10%.		

c. Non sono ammesse altresì le sostanze elencate in conformità all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche. Tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp (9). 9 Tali sostanze sono quelle iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d'offerta.

6.1.4 Sostanze biocide nei detergenti

Il prodotto detergente può contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410/ R50-53 o H411/R51-53 a norma della direttiva 67/548/Cee, della direttiva 1999/45/Ce o del regolamento (Ce) n. 1272/2008 sono autorizzati ma solo a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione presentino un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (Bcf) determinato per via sperimentale ≤ 100 .

6.1.5 Fragranze

Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici.

Le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione disposto dal regolamento (Ce) n. 648/2004 (allegato VII) e che non siano già state escluse ai sensi del criterio ambientale "Sostanze o preparati non ammessi" e le altre fragranze classificate H317/R43 (può provocare una reazione allergica alla pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) non possono essere presenti in quantità superiori dello 0,01% (≥ 100 ppm) per sostanza.

Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e/o utilizzati secondo il codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile sul sito web <http://www.ifraorg.org>.

6.1.6 Fosforo

È ammessa una quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo "P" complessivo), contenuto nel prodotto

- Entro il limite massimo di 0,02 g. nella dose raccomandata dal produttore per un litro di acqua se trattasi di detergenti multiuso che sono diluiti in acqua prima dell'uso,
- Entro il limite massimo di 0,2 g. per 100g di prodotto se trattasi di detergenti multiuso usati senza diluizione in acqua prima dell'uso,
- Entro il limite massimo di 1,0. g. per 100 g di prodotto se trattasi di detergenti per servizi sanitari, da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo (ad esempio fosfati e fosfonati).

Le sostanze utilizzate nei detergenti per finestre non devono contenere fosforo.

6.1.7 Concentrazione di composti organici volatili

Il prodotto pronto all'uso non deve contenere più del 10% in peso di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 C° o più del 20% se il prodotto è destinato alla pulizia dei pavimenti.

6.1.8 Requisiti dell'imballaggio


L'imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all'allegato F, della parte IV "Rifiuti" del Dlgs

152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche. Le parti in plastica utilizzate per l'imballaggio primario devono essere marcate in conformità alla direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, o alla norma Din 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma Din 7728, parte 1 e qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)».

Inoltre l'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

6.1.9 Criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie ordinarie: verifiche di conformità

L'offerente deve presentare la lista dei prodotti detergenti che fornirà (in caso di appalto di forniture) o che si impegna ad utilizzare nell'esecuzione delle pulizie ordinarie (in caso di appalto del servizio di pulizia), indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel europeo o di altre etichette ambientali Iso di Tipo I (norma Iso 14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo né di etichette ambientali ISO di Tipo I con requisiti conformi ai criteri ambientali minimi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato A, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi, indicati nei punti da 6.1.1 a 6.1.8.

L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel europeo né delle altre etichette ambientali come sopra specificate, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato Iso 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi  .

6.2 Specifiche tecniche (criteri ambientali minimi) dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori ecc.) e detergenti superconcentrati multiuso, dei detergenti superconcentrati per servizi sanitari, dei detergenti superconcentrati per la pulizia di finestre

I criteri di cui ai punti dal 6.2.1 al 6.2.9 si riferiscono a tutti i prodotti elencati nel titolo, salvo quanto diversamente specificato nei singoli punti.

6.2.1 Classificazioni non ammesse

I prodotti per l'igiene utilizzati non devono classificati né contenere ingredienti classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo di cui alla tabella seguente:

Classificazione direttiva 67/548	Classificazione regolamento 1272/2008 CLP
T+ R26 (gas)	Acute tox 2 H330
T+ R26 (vapori)	Acute tox 1 H330
T+ R26 (polvere/nebbia)	Acute tox 2 H330
T+ R27	Acute tox 1 H310
T+ R28	Acute tox 2 H300
T R23 (gas)	Acute tox 3 H331

T R23 (polvere/nebbia)	Acute tox 3 H311
T R24	Acute tox 3 H331
T R25	Acute tox 3 H301

6.2.2 Biodegradabilità dei tensioattivi

Biodegradabilità rapida (reazione aerobica)

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili con livello di biodegradabilità (mineralizzazione) almeno pari al 60 % entro 28 giorni.

Metodi di prova: Qualora il tensioattivo non sia incluso nella parte A dell'elenco DID (cfr. Appendice I decisione 2011/383/UE) e non sia classificato "R" nella colonna "biodegradabilità", i test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nell'Appendice I della Decisione 2011/383/UE "Documentazione di biodegradabilità rapida".

6.2.3 Sostanze e miscele non ammesse o limitate.

a) Sostanze specifiche escluse

Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione:

alchilfenoletoossilati (APEO) e relativi derivati
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali in misura maggiore del 3%
NTA (nitrilotricetato) in misura maggiore del 3%
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-mxilene; muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5- pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol (*)
Diazolidinilurea (*)
Formaldeide
N-(idrossimetil) glicinato di sodio HHCB (*)
(*) sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse tutte le sostanze indicate in tabella.

b) Sostanze e miscele pericolose

Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) che rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificati appresso, a norma del regolamento (CE) n.1272/2008 o della direttiva 67/548/CEE del

Consiglio, né le sostanze afferenti all'articolo 57 del regolamento Reach n. 1907/2006. Le frasi di rischio che seguono si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia alle miscele di enzimi e fragranze per cui le informazioni sulle sostanze non sono ottenibili, si applicano le regole per la classificazione delle miscele.

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio:

H300 Letale se ingerito*	R28 Molto tossico per ingestione*
H301 Tossico se ingerito*	R25 Tossico per ingestione*
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie*	R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione*
H310 Letale a contatto con la pelle*	R27 Molto tossico a contatto con la pelle*
H311 Tossico a contatto con la pelle*	R24 Tossico a contatto con la pelle*
H330 Letale se inalato*	R23 Tossico per inalazione (vapori) R26 Molto tossico per inalazione*
H331 Tossico se inalato*	R23 Tossico per inalazione (gas; polveri/nebbia)*
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R68 Possibilità di effetti irreversibili
H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R45 Può provocare il cancro
H350i Può provocare il cancro se inalato	R49 Può provocare il cancro per inalazione*
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R40 Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti
H360F Può nuocere alla fertilità	R60 Può ridurre la fertilità
H360D Può nuocere al feto	R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al	R60 Può ridurre la fertilità* R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati*

feto.*	R60-R61 Può ridurre la fertilità. Può danneggiare i bambini non ancora nati*
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto*	R60 Può ridurre la fertilità* R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati*
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità*	R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati* R62 Possibile rischio di ridotta fertilità*
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità	R62 Possibile rischio di ridotta fertilità
H361d Sospettato di nuocere al feto	R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto*.	R62 Possibile rischio di ridotta fertilità* R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati*
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno	R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione* R39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle*. R39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione* R39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione* R39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle* R39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione*
H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione*. R68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle* R68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione*
	R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di

<p>H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*</p>	<p>esposizione prolungata per inalazione. R48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle*. R48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione*.</p>
<p>H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*</p>	<p>R33 Pericolo di effetti cumulativi R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione*. R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle*. R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione*.</p>
<p>H400 Molto tossico per gli organismi acquatici* <i>L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti</i></p>	<p>R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici* R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico*. <i>L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti</i></p>
<p>H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata <i>L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti</i></p>	<p>R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico <i>L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti</i></p>
<p>H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata <i>L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti</i></p>	<p>R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico <i>L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti</i></p>

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono	R59 Pericoloso per lo strato di ozono
UH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico	R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico <i>L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e svernicianti</i>	R31 A contatto con acidi libera gas tossico
EUH32 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico	R32 A contatto con acidi libera gas molto tossico
EUH070 Tossico per contatto oculare*	R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi* R41 Rischio di gravi lesioni oculari*
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato*	R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione*
* ingredienti ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere esclusi tutti gli ingredienti appartenenti alle frasi di rischio o indicazioni di pericolo indicate in tabella.	

I requisiti di cui sopra si applicano a ciascun ingrediente (sostanza o preparato) che superi lo 0,01 % del peso del prodotto finale, nonché a ciascun ingrediente di qualsiasi preparato utilizzato nella formulazione in quantità superiore allo 0,01 % del peso del prodotto finale, comprese le nanoforme.

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si applica più, sono esenti dal requisito di cui sopra.

Deroghe: le seguenti sostanze o miscele sono specificatamente esentate da questo requisito.

Tensioattivi in concentrazione inferiore al 25% nel prodotto	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici	R 50 oppure R 50/53
Fragranze	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Enzimi*	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
Enzimi*	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
NTA come impurità in MGDA and GLDA**	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).	R40
* Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nei preparati. ** In concentrazioni inferiori all'1,0% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10%.		

c. Non sono ammesse altresì le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche. Tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp ^[10]

6.2.4 Detergenti "superconcentrati" e prodotti per usi specifici: sostanze biocide

Il prodotti detergenti superconcentrati e i prodotti impiegati per usi specifici, possono contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410/ R50-53 o H411/R51-53 a norma della direttiva 67/548/Cee, della direttiva 1999/45/Ce o del regolamento (Ce) n. 1272/2008 sono autorizzati ma solo a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione presentino un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (Bcf) determinato per via sperimentale ≤ 100.

6.2.5 Prodotti disinfettanti: sostanze biocide

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute:

a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del Dpr n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n.",

b) come prodotti biocidi, ai sensi del Dlgs n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n.....".

6.2.6 Fragranze

Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici.

Le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione disposto dal regolamento (Ce) n. 648/2004 (allegato VII) e che non siano già state escluse ai sensi del criterio ambientale "Sostanze o preparati non ammessi" e le altre fragranze classificate H317/R43 (può provocare una reazione allergica alla pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) non possono essere presenti in quantità superiori dello 0,01% (≥ 100ppm) per sostanza.

Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e/o utilizzati secondo il codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile sul sito web <http://www.ifraorg.org>.

6.2.7 Fosforo

È ammessa una quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo "P" complessivo), contenuto nel prodotto

— Entro il limite massimo di 0,06 g. nella dose raccomandata dal produttore per un litro di acqua se trattasi di detergenti multiuso che sono diluiti in acqua prima dell'uso ,

— Entro il limite massimo di 0,6 g. per 100g di prodotto se trattasi di detergenti multiuso usati senza diluizione in acqua prima dell'uso,

— Entro il limite massimo di 1,0. g. per 100 g di prodotto se trattasi di detergenti per servizi sanitari, da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo (ad esempio fosfati e fosfonati).

Le sostanze utilizzate nei detergenti per finestre non devono contenere fosforo.

6.2.8 Detergenti "superconcentrati" e prodotti per usi specifici: concentrazione di composti organici

volatili

Il prodotto pronto all'uso non deve contenere più del 20% in peso di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 C°.

6.2.9 Requisiti dell'imballaggio

L'imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all'allegato F, della parte IV "Rifiuti" del Dlgs 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche.

Le parti in plastica utilizzate per l'imballaggio primario devono essere marcate in conformità della direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma Din 7728, parte 1. Qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 "Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)".

Inoltre l'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

6.2.10 Criteri ambientali minimi dei disinfettanti, dei detergenti "superconcentrati" e dei prodotti per usi specifici per le pulizie periodiche o straordinarie: verifiche di conformità

Il legale rappresentante della ditta offerente dovrà presentare l'elenco dei prodotti superconcentrati, disinfettanti o per usi specifici che fornirà (in caso di appalto di forniture) o che si impegna ad utilizzare nell'esecuzione delle pulizie periodiche o straordinarie (in caso di appalto del servizio di pulizia) indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, numero di registrazione/autorizzazione del Ministero della Salute per i prodotti disinfettanti, percentuale di sostanza attiva per i "prodotti superconcentrati". Inoltre, in relazione a ciascun prodotto, dovrà sottoscrivere, sulla base dei dati resi dai produttori o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti stessi, la dichiarazione di cui all'allegato B per attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi. Per le cere e i prodotti deceranti conformi ai criteri di assegnazione di etichette Iso di Tipo I equivalenti ai criteri ambientali dal punto 6.2.1 al punto 6.2.8, in luogo della dichiarazione di cui all'allegato B è sufficiente che il legale rappresentante della ditta offerente presenti copia della licenza d'uso delle etichette. Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione dell'offerta anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni.

L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai "criteri ambientali minimi" indicati nei punti da 6.2.1 a 6.2.8, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza e le altre fonti documentali sulla base dei quali ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.

L'amministrazione aggiudicatrice richiederà all'aggiudicatario provvisorio per uno o più dei prodotti in elenco, anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato Iso 17025, che garantisca la conformità ai criteri ambientali minimi ^[11].

Allegato A



Dichiarazione relativa ai prodotti detergenti multiuso, ai detergenti per servizi sanitari e ai detergenti per finestre

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 1,53 MB



Allegato B



Dichiarazione relativa ai prodotti disinfettanti detergenti superconcentrati multiuso, per servizi sanitari e per finestre e prodotti per la igiene per usi specifici (es. smacchiatori, disinchiostanti, deceranti ...)

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 1,53 MB

Note ufficiali

Nota 1

Il Pan Gpp, adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla Gu n. 107 del 8 maggio 2008, è stato redatto ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, commi 1126,1127,1128).

Nota 2

Si richiama in particolare l'articolo 83 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., sul "Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" che alla lettera e) individua, tra i criteri di valutazione dell'offerta, "le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto".

Nota 3

Gu n. 291 del 15 dicembre 2011.

Nota 4

Capitolo 3.5 "Gli obiettivi ambientali strategici di riferimento per il Gpp".

Nota 5

Possono essere accettati, come mezzi di presunzione di conformità, altre etichette ambientali Iso di tipo I (rispondenti alla norma Iso 14024), qualora i criteri dell'etichetta ambientale siano conformi ai criteri ambientali minimi. In tal caso l'offerente indica l'etichetta ambientale posseduta dal prodotto che si impegna ad utilizzare e l'aggiudicatario provvisorio presenta la documentazione tecnica ufficiale dell'etichetta ambientale, evidenziandone i criteri conformi ai Criteri ambientali minimi.

Nota 6

Criterio ambientale da inserire qualora nel servizio sia prevista la fornitura di prodotti in carta tessuto.

Nota 7

Si richiama quanto affermato dalla determinazione n. 7/2011 dell'Autorità di vigilanza citata al punto 4.2 del presente provvedimento in merito alla c.d. "riparametrazione" del punteggio qualitativo, al fine di non alterare l'equilibrio tra elementi qualitativi e prezzo (cfr. punto 5.2 della determinazione Avcp n.7/2011).

Nota 8

La definizione di eventuali sub requisiti di qualità è a cura di ciascuna stazione appaltante.

Nota 9

Per effettuare alcune prove è necessario acquisire l'elenco completo degli ingredienti e le relative concentrazioni.

Nota 10

Tali sostanze sono quelle iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d'offerta.

Nota 11

Per effettuare alcune prove è necessario acquisire l'elenco completo degli ingredienti e le relative concentrazioni.